

[Da sottoscrivere a seguito di aggiudicazione di una o di entrambe le gare per gli ATEM MI2 e MI3. Soggetto a revisione alla luce delle disposizioni relative alle Gare]

Contratto d'investimento e patto parasociale

tra

Ned Reti Distribuzione Gas S.r.l.

Aemme Linea Distribuzione S.r.l.

e

AP Reti Gas S.p.A.

relativo alla costituzione, all'organizzazione e alla gestione di
[NewCo]

[Compatibilmente con la normativa di riferimento, sarebbe preferibile che la NewCo fosse unica]

Indice

1.	Premesse e allegati	2
2.	Definizioni e regole d'interpretazione	3
2.1	Definizioni	3
2.2	Regole d'interpretazione	4
3.	Oggetto del Patto Parasociale	6
4.	Scopo della Società	6
5.	Capitalizzazione della Società	6
6.	Composizione degli organi sociali	8
6.1	Consiglio di Amministrazione della Società	8
6.2	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato	8
6.3	Collegio sindacale	9
6.4	Cessazione di amministratori e sindaci	9
7.	Esercizio del diritto di voto e maggioranze per la deliberazione da parte degli organi sociali	10
7.1	Esercizio del diritto di voto	10
7.2	Decisioni dei soci	11
7.3	Consiglio di Amministrazione	12
8.	Stallo Decisionale	13
9.	Politica dei Dividendi	16
10.	Diritto del Partner al consolidamento della Società	16
11.	Divieto di Trasferimento	17
12.	Diritto di Prelazione	18
13.	Diritto di co-vendita (<i>Tag Along</i>) delle Parti	18
14.	Procedure per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di co-vendita	18
15.	Riserva Sovrapprezzo e Aumento di capitale	Errore. Il segnalibro non è definito.

16.	Primo Business Plan e Budget	20
17.	Statuto	20
18.	Dichiarazioni e garanzie delle Parti e connessi obblighi d'indennizzo	20
18.1	Dichiarazioni e garanzie delle Parti	20
18.2	Obblighi d'indennizzo	21
19.	Durata	22
20.	Adesione di terzi al Patto Parasociale	22
21.	Modifiche al Patto Parasociale	22
22.	Divieto di cessione	23
23.	Tolleranza e rinunce	23
24.	Invalidità parziale	23
25.	Promessa del fatto del terzo	23
26.	Riservatezza	23
27.	Comunicazioni	24
28.	Legge applicabile e foro competente	25

Contratto d'investimento e patto parasociale

L'anno [●], il giorno [●], tra

NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.r.l., con sede legale in Rho (MI), Viale A. De Gasperi n. 113/115, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 03757660968, R.E.A. n. MI-1699955, capitale sociale di Euro 15.711.550,91, interamente sottoscritto e versato, rappresentata da [●] (“**Ned**”);

e

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l., con sede in Abbiategrasso (MI), Via C. Cattaneo n. 45, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 13476050151, R.E.A. n. MI-1657258, capitale sociale di Euro 37.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, rappresentata da [●] (“**Ald**”);

Ned e Ald saranno anche di seguito indicate collettivamente come la “**Parte Pubblica**”;

e

AP Reti Gas S.p.A., con sede in Via Verizzo 1030, 31053 Pieve di Soligo (TV), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, n. 04802420267, capitale sociale di Euro 1.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nicola Cecconato (il “**Partner**”).

Ned, Ald e il Partner saranno anche di seguito indicati ciascuno, individualmente, come una “**Parte**” e, collettivamente, come le “**Parti**”.

PREMESSE

A. In data [●] le Parti, attraverso il raggruppamento temporaneo d'impresa tra esse costituito, sono risultate aggiudicatarie della gara per l' [ATEM MI2/ ATEM MI3] (la “**Gara**”); in conseguenza di tale aggiudicazione, ai sensi dell'accordo di partnership sottoscritto in data [●] giugno 2021 (l' “**Accordo di Partnership**”), le Parti hanno costituito una società di scopo, in forma di [s.r.l./S.p.A.] avente ad oggetto la distribuzione del gas naturale nell'area di pertinenza dell' [ATEM

MI2/ ATEM MI3], attività che sarà esercitata in forza della concessione da stipulare con gli enti concedenti titolari dell'attività di distribuzione del gas nell'area di competenza dell' [ATEM MI2/ ATEM MI3] (“**NewCo**” o la “**Società**”). NewCo ha sede in [●], [●], codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di [●], R.E.A. n. [●], e capitale sociale iniziale di Euro [●], interamente sottoscritto e versato.

B. Il capitale sociale di NewCo è detenuto come segue:

- a. per il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale dalla Parte Pubblica, di cui Ald detiene una percentuale del capitale sociale compresa indicativamente tra il 30% (trenta per cento) e il 35% (trentacinque per cento), e Ned, una percentuale del capitale sociale compresa indicativamente tra il 15% (quindici per cento) e il 20% (venti per cento); resta inteso che le quote precise in cui sarà ripartita la Parte Pubblica saranno definite all'atto del conferimento
- b. per il 49% (quarantanove per cento) dal Partner.

C. Ned e Ald sono società pubbliche attive nel settore della distribuzione del gas naturale, presenti negli ATEM MI2 e MI3: per effetto dell'aggiudicazione della Gara gli impianti di loro titolarità per la distribuzione del gas nell'ATEM [MI2/MI3 o entrambi] saranno oggetto di acquisto da parte di NewCo per un valore pari a Euro [●] per quanto riguarda gli impianti di titolarità di Ned ed Euro [●] per quanto riguarda gli impianti di titolarità di Ald.

D. In adempimento dell'Accordo di Partnership è dunque intenzione delle Parti procedere alla stipulazione del presente patto parasociale (il “**Patto Parasociale**”), che regola alcuni aspetti dei loro reciproci rapporti in qualità di soci della Società, anche con riferimento alla capitalizzazione della stessa, il governo societario e, nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dalle previsioni che disciplinano la Gara, il trasferimento delle partecipazioni della Società, nonché la ripartizione degli utili.

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue.

1. Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Patto Parasociale.

2. Definizioni e regole d'interpretazione

2.1 Definizioni

In aggiunta agli altri termini definiti altrove nel presente Patto Parasociale, i seguenti termini ed espressioni hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi:

- 2.1.1 “**Arbitro**”: indica l'arbitrato economico in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e, nello specifico, un arbitro scelto tra professori universitari in materie giuridiche e/o aziendalistiche, nominato su accordo tra le Parti, o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza della Parte più diligente.
- 2.1.2 “**Budget Annuale**”: indica il budget annuale e il relativo piano investimenti della Società.
- 2.1.3 “**Business Plan**”: indica il business plan e il correlato piano degli investimenti di sviluppo della Società.
- 2.1.4 “**Business Plan Iniziale**”: indica il primo business plan della Società definito congiuntamente dalle Parti, recante la descrizione degli obiettivi strategici di medio lungo periodo della Società, includente il piano degli investimenti necessario per il perseguimento e raggiungimento di tali obiettivi strategici.
- 2.1.5 “**Codice Civile**”: il Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato ed integrato.
- 2.1.6 “**Comunicazione di Esercizio**”: ha il significato di cui all'Articolo 14.2.
- 2.1.7 “**Comunicazione di Trasferimento**”: ha il significato di cui agli Articoli 14.1
- 2.1.8 “**Controllo**”: indica le fattispecie disciplinate dall'articolo 2359 del Codice Civile. I termini “**Controllante**”, “**Controllata**” e “**Controllare**” hanno un significato coerente con quello di Controllo.
- 2.1.9 “**Esperto Indipendente**”: indica (a) [*primo Esperto Indipendente*] (ufficio di Milano); or (b) se [*primo Esperto Indipendente*] (ufficio di Milano) non accetta l'incarico o non può eseguirlo per qualsiasi ragione, [*secondo Esperto Indipendente*] (ufficio di Milano) (c) se [*secondo Esperto Indipendente*] (ufficio di Milano) non accetta l'incarico o non può eseguirlo per qualsiasi ragione, un'altra [società di revisione] che le Parti possono concordare per iscritto; o (d) se le Parti non riescono a raggiungere un accordo sull'esperto da nominare entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui il [*secondo Esperto Indipendente*] rifiuta l'incarico o conferma di non poterlo eseguire per qualsiasi ragione, qualsiasi altra [società di revisione di primario standing] – designata dalla [Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano] su istanza della parte più diligente. L'Esperto Indipendente agirà in qualità di arbitratore ai sensi dell'articolo 1349 del Codice Civile.

- 2.1.10 “**Giorno Lavorativo**”: ciascun giorno di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperte sulla piazza di [Milano] e di [Treviso] per l’esercizio della loro normale attività.
- 2.1.11 “**NewCo**” ha il significato di cui alla Premessa A.
- 2.1.12 “**Opzione di Vendita**”: ha il significato di cui al Paragrafo 8.1.2.
- 2.1.13 “**Parte**” e “**Parti**”: ha il significato di cui in epigrafe.
- 2.1.14 “**Parte Correlata**”: ha il significato attribuito nel principio contabile IAS 24.
- 2.1.15 “**Parte Co-Venditrice**”: ha il significato di cui all’Articolo 13.
- 2.1.16 “**Parte Trasferente**”: ha il significato di cui all’Articolo 12.
- 2.1.17 “**Patto Parasociale**”: il presente contratto d’investimento e patto parasociale.
- 2.1.18 “**Periodo di Lock-up**”: ha il significato di cui all’Articolo 11.1.
- 2.1.19 “**Società**”: ha il significato di cui in epigrafe.
- 2.1.20 “**Terzo Acquirente**”: un soggetto non correlato ad alcuna delle Parti che sia interessato ad acquistare una o più partecipazioni nella Società detenute da una o più delle Parti.

2.2 Regole d’interpretazione

Le disposizioni del presente Patto Parasociale saranno interpretate secondo le seguenti regole interpretative:

- (a) i termini e le espressioni contraddistinti con lettera iniziale maiuscola avranno il significato ad essi attribuito nel presente Patto Parasociale;
- (b) i termini indicati al singolare includono il plurale e viceversa;
- (c) i termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario;
- (d) una “Parte”, un “Articolo”, una “Premessa” o un “Allegato” sarà interpretato/a, salva diversa eventuale indicazione, come un riferimento a una parte, un articolo, una premessa o un allegato del presente Patto Parasociale. I titoli delle sezioni e degli articoli sono inseriti a fini descrittivi e non hanno valore interpretativo delle relative pattuizioni del presente Patto Parasociale;
- (e) “controllo” ha il significato indicato dal combinato disposto dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 e comma 2 del codice civile, ai sensi del quale tale termine deve essere interpretato. Conseguentemente, i termini “Controllante”, “Controllata” e il verbo “Controllare” - in qualunque modo coniugato - avranno un significato coerente a quello di controllo;

- (f) per “trasferimento” si intende qualsivoglia negozio o il compimento di qualsivoglia altro atto giuridico, anche a titolo gratuito, sia inter vivos che mortis causa (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la cessione in blocco, forzata o coattiva, operazioni di fusione o scissione, il trasferimento, l’usufrutto o l’ intestazione fiduciaria, il trust o altro accordo avente effetti equivalenti, per quanto consentito ai sensi di legge, la costituzione di gravami, escussione di gravami, concessione di diritti di proprietà o altri diritti di uso o di possesso) o la cessione separata, ove possibile, dei diritti di voto o di altri diritti amministrativi relativi a partecipazioni o qualsiasi altro atto o negozio in forza del quale si consegua il risultato del trasferimento (o dell’impegno a effettuare il trasferimento) della proprietà, della nuda proprietà, del possesso, del godimento o della detenzione comunque della disponibilità di Partecipazioni ovvero di altro diritto, a titolo oneroso o gratuito, ovvero lo scambio di partecipazioni contro un altro bene, in via definitivamente o meramente temporanea, anche a seguito di vendita forzata conseguente alla escussione di garanzie costituite su Partecipazioni o sul diritto trasferito o di altri diritti relativi (ivi incluso il pegno e l’usufrutto) sulle Partecipazioni, ovvero dei diritti di voto relativi a tali Partecipazioni. Conseguentemente, con il verbo “trasferire” - in qualunque modo coniugato - si fa riferimento al compimento di uno qualunque degli atti rientranti nella predetta definizione di “trasferimento”.
- (g) ogni impegno di una Parte a “fare quanto in proprio potere” ovvero a “fare quanto ragionevolmente possibile” ovvero espressioni equivalenti o analoghe deve intendersi quale assunzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato;
- (h) il riferimento a qualsiasi contratto (incluso il presente Patto Parasociale), atto o documento si intende fatto a tutte le sue premesse e i suoi allegati, nonché alle sue eventuali modifiche;
- (i) il riferimento a qualunque legge o regolamento o previsione di legge o di regolamento comprende il riferimento a quella legge, regolamento o previsione di legge o regolamento, come successivamente modificata o interpretata.

CAPO I
OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE
SCOPO E CAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

3. Oggetto del Patto Parasociale

Le Parti, con il presente Patto Parasociale intendono, inter alia, definire i termini e le condizioni relativi ai loro rapporti quali soci della Società e definire la disciplina dei loro diritti e obblighi in relazione: (i) ai conferimenti da effettuare a favore della Società per la sua capitalizzazione iniziale; (ii) alla gestione e alla *governance* della Società; e (iii) alla circolazione delle partecipazioni detenute dalle Parti nella Società.

4. Scopo della Società

La Società è stata costituita con lo scopo e la funzione specifica di gestire le concessioni di distribuzione del gas relative [all'ATEM MI3 e/o all'ATEM MI2]¹, come meglio definito nello statuto della Società. Pertanto qualsiasi modifica di tale ambito di operatività dovrà essere concordata tra le Parti di questo Patto Parasociale.

5. Capitalizzazione della Società

5.1 Entro [●] Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Patto Parasociale, le Parti s'impegnano a capitalizzare la Società facendo sì che l'assemblea dei soci deliberi un aumento di capitale per massimi Euro [●], da sottoscrivere in via inscindibile e da liberarsi come segue:

- (a) quanto ad Euro [●] sarà sottoscritto da Ned e liberato mediante conferimento in denaro per un importo pari al valore di riscatto degli impianti di titolarità di Ned nell'ATEM MI2/ ATEM MI3 e connessa compensazione con il debito della Società per il pagamento del valore di riscatto di detti impianti in quanto nuovo concessionario, restando inteso che l'importo di Euro [●] sarà allocato a capitale sociale e l'importo di Euro [●] sarà allocato a riserva sovrapprezzo, in modo tale che, ad esito della sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale, Ned sia titolare di una partecipazione rappresentativa del [●]% del capitale sociale della Società;

¹ Alternativa da sciogliere alla luce dell'aggiudicazione della Gara.

- (b) quanto ad Euro [●] sarà sottoscritto da Ald e liberato mediante conferimento in denaro per un importo pari al valore di riscatto degli impianti di titolarità di Ald nell'ATEM MI2/ ATEM MI3 e connessa compensazione con il debito della Società per il pagamento del valore di riscatto di detti impianti in quanto nuovo concessionario, restando inteso che l'importo di Euro [●] sarà allocato a capitale sociale e l'importo di Euro [●] sarà allocato a riserva sovrapprezzo, in modo tale che, ad esito della sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale, Ald sia titolare di una partecipazione rappresentativa del [●]% del capitale sociale della Società;
- (c) quanto ad Euro [●] sarà sottoscritto dal Partner e liberato mediante conferimento in denaro, restando inteso che l'importo di Euro [●] sarà allocato a capitale sociale e l'importo di Euro [●] sarà allocato a riserva sovrapprezzo, in modo tale che, ad esito della sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale, il Partner sia titolare di una partecipazione rappresentativa del 49% del capitale sociale della Società.

5.2 Le Parti si danno atto che il valore complessivo dei conferimenti fatti da ciascuno tra Ned e Ald è pari al valore degli impianti di titolarità, rispettivamente, di Ned e Ald che saranno trasferiti a NewCo quale nuova concessionaria ai sensi della normativa applicabile al netto del valore in conto capitale delle obbligazioni esistenti derivanti dai contratti di finanziamento in essere per Ned e Ald e relative garanzie come determinato alla luce della documentazione disponibile al momento della valutazione. Il valore complessivo in conto capitale delle obbligazioni esistenti derivanti dai contratti di finanziamento in essere per Ned e Ald e relative garanzie che sarà considerato ai fini della determinazione dei conferimenti nelle due Newco, in ogni caso, non potrà eccedere di oltre il 5% il valore di Euro 7.663.600 per quanto riguarda le obbligazioni di Ned e di Euro 888.521 per quanto riguarda le obbligazioni di Ald. Resta dunque inteso che, nella determinazione del valore dei conferimenti di Ald e Ned nella Newco che verrà eventualmente costituita per seconda in ordine temporale, il valore in conto capitale dei contratti di finanziamento che verrà dedotto sarà pari, al massimo, alla differenza tra Euro 8.979.727 (nel caso in cui l'importo effettivo del debito complessivo comporti l'utilizzo integrale dell'incremento ammesso del 5% rispetto al debito complessivo stimato di Euro 8.552.121) e il valore in conto capitale dei contratti di finanziamento considerati nella determinazione del valore dei conferimenti di Ald e Ned nella Newco precedentemente costituita.

5.3 Contestualmente al conferimento di cui al precedente paragrafo 5.1(c), il Partner verserà a NewCo i seguenti importi a fondo perduto: [Euro 3.600.000, da allocare alla gestione della concessione relativa all'ATEM MI2 ed Euro 10.000.000 da allocare alla gestione della concessione relativa all'ATEM MI3]².

² Tale formulazione sarà applicabile nel caso in cui NewCo risulti concessionaria per entrambi gli ATEM. In caso contrario la formulazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

CAPO II

ACCORDI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

6. Composizione degli organi sociali

6.1 Consiglio di Amministrazione della Società

6.1.1 Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a far sì che per tutta la durata del presente Patto Parasociale, il Consiglio di Amministrazione della Società sia costituito e rimanga composto da 5 (cinque) membri nominati come segue, nel rispetto del principio di equilibrio di genere previsto dall'articolo 11, comma 4 del D. Lgs. 175/2016:

(i) 3 (tre) consiglieri designati dalla Parte Pubblica; e

(ii) 2 (due) consiglieri designati dal Partner;

i quali resteranno in carica per [3 (tre)] esercizi sociali, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e saranno rieleggibili.

6.1.2 Per il periodo costituito dai primi [3 (tre)] esercizi in cui gli stessi saranno in carica, ai membri del Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso, sarà riconosciuto, nel rispetto dei limiti previsti per le Società a partecipazione pubblica ed ove tali limiti siano applicabili in via obbligatoria per disposizione inderogabile di legge un emolumento lordo annuo complessivo non superiore ad Euro [●], salva restando la possibilità di una carica gratuita, con facoltà di rinuncia al relativo compenso da parte degli amministratori a favore della Società che li ha indicati.

6.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

6.2.1 Le Parti si impegnano a fare sì che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia un amministratore designato dalla Parte Pubblica.

6.2.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di rappresentanza sociale, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura le relazioni esterne, mantiene i rapporti istituzionali con soggetti pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali, nonché con i mezzi di informazione, nel rispetto delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste per le Materie Riservate Consiglio di Amministrazione, restando esclusi i rapporti con le autorità di regolazione di settore, ivi incluse a titolo esemplificativo le autorità indipendenti quali l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Autorità per

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la cui gestione rientra nelle competenze dell'Amministratore Delegato.

- 6.2.3 Le Parti si impegnano, inoltre, a fare sì che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale l'Amministratore Delegato della Società sia un'amministrazione designata dal Partner.
- 6.2.4 All'Amministratore Delegato sono attribuiti i poteri di cui all'Allegato 6.2.4 (i **“Poteri Amministratore Delegato”**) ed è riconosciuto un compenso annuo lordo pari a Euro [●] per lo specifico incarico, fermo comunque il rispetto dei limiti applicabili alle società a partecipazione pubblica.
- 6.2.5 Le modalità di nomina e funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono previste nello statuto.

6.3 Collegio sindacale

- 6.3.1 Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a fare sì che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, qualora sia richiesta per legge la nomina dell'organo di controllo della Società, questo sia costituito da un Collegio Sindacale e rimanga composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, dei quali:
 - (i) un membro effettivo e un membro supplente designati dalla Parte Pubblica; e
 - (ii) 2 (due) membri effettivi e un membro supplente designati dal Partner.
- 6.3.2 Il Presidente del Collegio Sindacale sarà il sindaco effettivo designato dalla Parte Pubblica.

6.4 Cessazione di amministratori e sindaci

- 6.4.1 Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi causa, uno o più amministratori e/o uno o più sindaci della Società, le Parti si impegnano a ricostituire immediatamente il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale in modo da rispettare in ogni momento la composizione prevista, rispettivamente, per il Consiglio di Amministrazione, dall'Articolo 6.1.1 e, per il Collegio Sindacale, dall'Articolo 6.3.1. Le Parti si impegnano altresì a fare in modo che non sia tenuta alcuna riunione del Consiglio di Amministrazione fino a che venga ricostituita la composizione di cui all'Articolo 6.1.1, fatta eccezione esclusivamente per le riunioni che si rendano necessarie per adempiere agli obblighi di legge.
- 6.4.2 Ciascuna Parte avrà il diritto di chiedere in qualsiasi momento che uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione da essa designati sia revocato dalla carica. Nel caso di dimissioni di uno o più consiglieri o di revoca di uno o più consiglieri su richiesta della Parte che li ha designati, tale Parte sarà tenuta a tenere indenne e manlevata le altre Parti e/o la Società, nonché i consiglieri e

rappresentanti delle stesse, da ogni azione eventualmente proposta dal o dai consiglieri dimissionari o revocati, mentre resteranno ad esclusivo carico della Società eventuali compensi del o dei consiglieri dimissionari o revocati maturati e non ancora corrisposti al momento dell'efficacia delle dimissioni o della revoca.

- 6.4.3 Ciascuna Parte (la “**Parte Indennizzante**”) si impegna a tenere indenni e manlevate le altre Parti e la Società per eventuali passività, perdite, danni, costi, spese ed oneri (inclusi, senza limitazione, costi per spese legali ragionevolmente sostenute) (i “**Danni**”) sostenuti o sofferti in conseguenza di azioni od omissioni dell'amministratore o degli amministratori designato/i dalla stessa Parte Indennizzante nello svolgimento del proprio incarico di amministrazione, qualora tali amministratori abbiano esercitato i propri diritti di voto, poteri e prerogative in maniera contraria alle previsioni del presente Patto Parasociale, con l'eccezione dei Danni sostenuti o sofferti in conseguenza di comportamenti dovuti a dolo o colpa grave dell'amministratore designato. Resta inteso che, in nessun caso, la Parte che abbia sofferto i Danni avrà diritto a ricevere un indennizzo dalla Parte Indennizzante qualora i relativi Danni siano già stati indennizzati o ristorati in altro modo dall'amministratore responsabile o da terzi.

7. Esercizio del diritto di voto e maggioranze per la deliberazione da parte degli organi sociali

7.1 Esercizio del diritto di voto

Ciascuna Parte si impegna nei confronti delle altre a:

- (a) esercitare i diritti di voto e gli altri diritti di cui è titolare in qualità di socio della Società al fine di dare piena esecuzione alle pattuizioni del presente Patto Parasociale; e
- (b) fare in modo, nella massima misura consentita dalla legge applicabile, che gli amministratori di volta in volta nominati nella Società su designazione della relativa Parte esercitino i propri diritti di voto, poteri e prerogative al fine di dare piena esecuzione alle pattuizioni del presente Patto Parasociale;

restando inteso che: (i) gli amministratori della Società manterranno la propria indipendenza, dovranno osservare i doveri previsti a loro carico dalla legge applicabile e non saranno in alcun modo responsabili nei confronti delle Parti per avere espresso un voto diverso rispetto alle indicazioni eventualmente loro fornite dalle Parti, e (ii) ciascuna Parte sarà invece responsabile nei confronti dell'altra Parte, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, qualora gli amministratori da essa di volta in volta nominati nella Società esercitino i propri diritti

di voto, poteri e prerogative in maniera contraria alle previsioni del presente Patto Parasociale.

7.2 Decisioni dei soci

7.2.1 I soci decideranno sulle materie riservate alla loro decisione dalla legge, dall'atto costitutivo e sulle materie indicate al Paragrafo 7.2.3, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione ai sensi dell'articolo 2479, comma 1, del Codice Civile. **[Nota: da modificare ove si optasse per la costituzione di una società per azioni]**

7.2.2 L'assemblea dei soci sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque virgola zero zero per cento) del capitale sociale, fatto salvo quanto di seguito indicato.

7.2.3 Le decisioni sulle seguenti materie (le “**Materie Assembleari Riservate**”) saranno riservate all'assemblea dei soci e dovranno essere necessariamente adottate mediante deliberazione assembleare, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque virgola zero zero per cento) del capitale sociale:

- (i) aumenti del capitale sociale salvo: (a) quelli inerenti all'adeguamento obbligatorio dello statuto a quanto previsto da norme imperative di legge e nei limiti di quanto strettamente necessario per ottemperare alle stesse e (b) qualora si proceda alla riduzione e contestuale aumento del capitale sociale, in caso di riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale per perdite eccedenti il terzo ai sensi dell'articolo 2482-ter del Codice Civile, nei limiti della ricostituzione del capitale medesimo e sino ad una cifra pari al predetto minimo;
- (ii) riduzione del capitale sociale, salvo il caso di riduzione obbligatoria per legge;
- (iii) modifiche allo statuto e/o all'atto costitutivo, ivi incluse le modifiche all'oggetto sociale ovvero della sede sociale di NewCo;
- (iv) emissione di titoli di debito;
- (v) fusioni e/o scissioni e/o trasformazioni;
- (vi) messa in liquidazione o revoca dello stato di liquidazione, fatta eccezione per il caso in cui si tratti di accertare una causa di scioglimento di diritto;
- (vii) assunzione di nuove attività e/o nuovi servizi e/o partecipazione a gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione di gas naturale, in quanto non previsti nel *business plan* ed estranei allo scopo per cui la Società è stata costituita;

- (viii) acquisto di aziende o rami di azienda relativi alla distribuzione di gas naturale estranei allo scopo per cui la Società è stata costituita;
 - (ix) acquisto o cessione di partecipazioni in società di distribuzione di gas naturale estranei allo scopo per cui la Società è stata costituita;
 - (x) sottoscrizione, esecuzione, modifica, rinnovo o risoluzione di ogni accordo tra la Società e una o più Parti Correlate;
 - (xi) determinazione della remunerazione degli amministratori, ivi inclusi quelli rivestiti di particolari cariche;
 - (xii) distribuzione di dividendi per importi diversi da quelli previsti nella politica dei dividendi, come disciplinata al successivo Articolo 9.
- 7.2.4 Con riferimento alla materia di cui al punto 7.2.3(xi) che precede, le Parti si impegnano affinché l'assemblea dei soci della Società approvi i parametri e la soglia massima per la determinazione del compenso da attribuire all'Amministratore Delegato che verrà proposto dal Partner e che, in ogni caso, non dovrà essere superiore ai parametri applicabili alle società a partecipazione pubblica.

7.3 Consiglio di Amministrazione

- 7.3.1 Fatta eccezione per le Materie Riservate al Consiglio di Amministrazione (come infra *definite*) e quanto previsto circa i Poteri dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione della Società è regolarmente costituito con la presenza di almeno 4 (quattro) membri e decide a maggioranza dei presenti.
- 7.3.2 Le materie di cui all'Allegato 7.3.2 ("**Materie Riservate al Consiglio di Amministrazione**") sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non potranno in alcun caso costituire oggetto di delega e sono deliberate, su proposta dell'Amministratore Delegato, con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) membri su 5 (cinque) del Consiglio di Amministrazione.
- 7.3.3 Nella misura in cui, a seguito dell'approvazione del Business Plan e del Budget, si renda necessario approvare modifiche od aggiornamenti di tali documenti che eccedano i Poteri dell'Amministratore Delegato:
- (i) nel caso in cui il Business Plan proposto dall'Amministratore Delegato non sia approvato dal Consiglio a causa del voto contrario di uno o più dei consiglieri designati dalla Parte Pubblica (lo "**Stallo sul Business Plan**"), l'Amministratore Delegato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una nuova proposta che tenga ragionevolmente conto, secondo la discrezionalità dello stesso Amministratore Delegato, delle osservazioni formulate dai consiglieri nominati dalla Parte Pubblica,

fermo restando che le Parti faranno in modo che, nel nuovo consiglio all'uopo convocato, il nuovo Business Plan così proposto dall'Amministratore Delegato sia approvato dal Consiglio di Amministrazione, in modo da risolvere lo Stallo sul Business Plan;

- (ii) nel caso in cui il budget proposto dall'Amministratore Delegato non sia approvato dal Consiglio a causa del voto contrario di uno o più dei consiglieri designati dalla Parte Pubblica (lo “**Stallo sul Budget**”), l'Amministratore Delegato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una nuova proposta che tenga ragionevolmente conto, secondo la discrezionalità dello stesso Amministratore Delegato, delle osservazioni formulate dai consiglieri nominati dalla Parte Pubblica, e le Parti faranno in modo che, nel nuovo consiglio all'uopo convocato, il nuovo Budget così proposto dall'Amministratore Delegato sia approvato dal Consiglio di Amministrazione, in modo da risolvere lo Stallo sul Budget. Resta in ogni caso inteso che la suddetta modalità di soluzione dello Stallo sul Budget non potrà essere utilizzata dalla Parte Privata per più di due volte in un arco temporale di 5 anni calcolati su base “rolling”. Nel caso in cui si verifichi tale ultima situazione, lo Stallo sul Budget si considererà risolto dando per approvato il budget previsto per l'anno di riferimento nell'ultimo Business Plan approvato dal Consiglio.

8. Stallo Decisionale

8.1.1 In caso di stallo decisionale che comporti la mancata assunzione delle deliberazioni in relazione alle Materie Assembleari Riservate e alle Materie Riservate al Consiglio di Amministrazione di seguito indicate per 3 (tre) riunioni consecutive (lo “**Stallo Decisionale**”), si procederà secondo la sequenza procedimentale di seguito indicata:

- (i) in relazione alle materie elencate nell'Allegato 8.1.1(i) la relativa decisione non potrà essere assunta e non potrà essere inserita all'ordine del giorno per 6 (sei) mesi dalla seduta in cui si è verificato lo stallo decisionale;
- (ii) in relazione alle materie elencate nell'Allegato 8.1.1(ii):
 - (1) la relativa decisione sarà deferita ad un Arbitro incaricato, su istanza della parte più diligente, entro [15 Giorni Lavorativi] dalla data in cui si è generato lo Stallo;
 - (2) l'incarico all'Arbitro s'intenderà conferito nell'interesse di tutte le Parti coinvolte nella controversia, anche se il mandato sarà

formalmente conferito da una Parte soltanto ai sensi del precedente punto (1) in forza di mandato conferito da ciascuna Parte alle altre ai sensi del presente Paragrafo 8.1.1(ii);

- (3) la determinazione dell'Arbitro dovrà essere adottata entro [20 Giorni Lavorativi] dal conferimento dell'incarico, dovrà consistere nella scelta tra una delle due soluzioni proposte, o quella proposta dalla Parte Pubblica o quella proposta dal Partner, e dovrà essere assunta nell'interesse esclusivo della Società: la determinazione resa dall'Arbitro sarà definitiva e vincolante per le Parti e non potrà essere soggetta a impugnazione se non per errore manifesto;
- (4) i costi dell'incarico dell'Arbitro saranno ripartiti tra le Parti dall'Arbitro stesso secondo il principio della soccombenza.

8.1.2 Nel caso del perdurare dello Stallo Decisionale oltre i termini per la decisione dell'Arbitro di cui al precedente paragrafo 8.1.1, in assenza di una determinazione dell'Arbitro secondo quanto precede, qualora la situazione sia tale da pregiudicare il perseguimento dell'oggetto sociale come individuato nello statuto della Società, nei limiti previsti dalla normativa applicabile e subordinatamente all'ottenimento del consenso della stazione appaltante, il Partner riconosce alla Parte Pubblica un'opzione di vendita, ai sensi dell'articolo 1331 del Codice Civile (l'**"Opzione di Vendita"**) avente ad oggetto la partecipazione complessivamente detenuta dalla Parte Pubblica in NewCo, da esercitarsi nei confronti del Partner come di seguito stabilito. L'Opzione di Vendita di cui al presente Paragrafo potrà essere esercitata esclusivamente per l'integralità e non per parte della partecipazione della Parte Pubblica.

8.1.3 L'Opzione di Vendita dovrà essere esercitata tramite comunicazione scritta dalla Parte Pubblica al Partner, che dovrà essere recapitata a mezzo lettera raccomandata o PEC, entro [30] ([trenta]) Giorni Lavorativi dalla data di scadenza del termine per la decisione dell'Arbitro di cui al precedente Paragrafo 8.1.1. (la **"Comunicazione di Esercizio"**).

8.1.4 Il prezzo di vendita della partecipazione della Parte Pubblica sarà determinato dall'Esperto Indipendente, nominato entro [15 (quindici)] Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Esercizio da parte del Partner o nel più lungo termine richiesto dalla necessità di espletare la procedura di nomina dell'Esperto Indipendente ai sensi del Paragrafo 2.1.9. All'Esperto Indipendente dovranno essere forniti documenti di lavoro e altri documenti e informazioni relativi alle questioni oggetto di determinazione da parte del medesimo di cui lo stesso dovesse fare richiesta per iscritto e che siano nelle disponibilità delle Parti o della Società. L'Esperto Indipendente dovrà formulare la propria determinazione facendo applicazione dei principi applicabili alla valutazione di partecipazioni in caso di recesso dalla società ai sensi del codice civile (articoli 2437-ter o

2473 del codice civile, rispettivamente in relazione a società per azioni e a società a responsabilità limitata) e avrà diritto di interpretare le disposizioni del presente Patto Parasociale (ivi inclusi i suoi allegati) nella misura necessaria per formulare le proprie determinazioni ai sensi dello stesso e inoltre valuterà ogni possibile ragionevole commento, osservazione e/o obiezione espressi per iscritto dalle Parti in merito ai motivi della loro opposizione.

- 8.1.5 L'Esperto Indipendente farà quanto possibile per esprimere la sua determinazione entro [20 (venti)] Giorni Lavorativi dalla nomina, restando inteso che la scadenza di questo periodo non determinerà il venire meno del potere e del dovere dell'Esperto Indipendente di esprimere la sua determinazione. La determinazione da parte dell'Esperto Indipendente, comunicata alle Parti (e indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima o dopo il suddetto periodo di [20 (venti)] Giorni Lavorativi) sarà vincolante per tali soggetti e, nella misura massima consentita dalla legge, non soggetta a ricorso, impugnazione o ulteriore revisione. Gli onorari e i costi dell'Esperto Indipendente per tale determinazione saranno a carico delle Parti *pro quota*.
- 8.1.6 L'esecuzione della compravendita della partecipazione della Parte Pubblica avrà luogo il [15° (quindicesimo)] Giorno Lavorativo successivo alla consegna della determinazione dell'Esperto Indipendente sul prezzo della partecipazione (la "**Data di Esecuzione dell'Opzione**"), davanti al notaio che sarà scelto dal Partner e comunicato alla Parte Pubblica almeno [cinque (5)] Giorni Lavorativi prima della Data di Esecuzione dell'Opzione.
- 8.1.7 Alla Data di Esecuzione dell'Opzione:
- (a) la Parte Pubblica
 - (i) darà corso a tutte le attività necessarie per trasferire al Partner la propria partecipazione nella Società libera da vincoli e gravami, sottoscrivendo l'atto di compravendita della partecipazione davanti al notaio designato dal Partner;
 - (ii) farà in modo che gli amministratori di sua designazione rassegnino le dimissioni con efficacia alla Data di Esecuzione dichiarando di non avere alcuna pretesa nei confronti della Società, fatta eccezione esclusivamente per i compensi maturati e non ancora corrisposti;
 - (iii) farà tutto quanto in proprio potere affinché il Presidente del Collegio Sindacale e il sindaco supplente di sua designazione rassegnino le dimissioni con efficacia dalla Data di Esecuzione;
 - (iv) porrà in essere ogni altra attività necessaria o utile per dare piena esecuzione alla compravendita della propria partecipazione nella Società;

- (b) Il Partner:
 - (i) pagherà il prezzo di acquisto della partecipazione con fondi immediatamente disponibili nell'importo che sarà determinato dall'Esperto Indipendente;
 - (ii) potrà in essere ogni altra attività necessaria o utile per dare piena esecuzione alla compravendita della partecipazione della Parte Pubblica.

8.1.8 Ove la Parte Pubblica non eserciti l'Opzione di Vendita nel termine previsto dal Paragrafo 8.1.3, il Partner avrà il diritto di richiedere alla stazione appaltante di essere autorizzato alla vendita della propria partecipazione. In tal caso, resta salvo il riconoscimento in capo alla Parte Pubblica del diritto di co-vendita, da esercitarsi nei termini e nelle condizioni di cui agli Articoli 13 e 14.

9. Politica dei Dividendi

Le Parti si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione proponga alla relativa assemblea dei soci, che delibera con le maggioranze di cui al Paragrafo 7.2.3, una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, la distribuzione ai soci della massima percentuale distribuibile degli utili netti di esercizio ai sensi delle norme applicabili e, idealmente, il 100% (cento per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, compatibilmente con eventuali obbligazioni assunte ai sensi di contratti di finanziamento in essere e nei limiti dell'equilibrio finanziario della Società.

10. Diritto del Partner al consolidamento della Società

10.1 Le Parti si danno atto e convengono che:

- (a) dovrà essere consentito al Partner di poter procedere al consolidamento integrale della propria partecipazione nella Società e dei relativi valori contabili nel proprio bilancio o nel bilancio della propria capogruppo per effetto delle disposizioni del presente Patto Parasociale;
- (b) le previsioni di cui al presente Patto Parasociale, consentono, in base alle tecniche di consolidamento più diffuse sul mercato e applicate dal Partner, il predetto consolidamento.

10.2 Qualora dovessero emergere criticità relative al diritto del Partner di consolidare integralmente la Società, anche a seguito delle verifiche che il Partner eseguirà periodicamente con il proprio revisore, le Parti discuteranno in buona fede e implementeranno le modifiche eventualmente ritenute concordemente necessa-

rie ai fini del predetto consolidamento a fronte delle indicazioni fornite dal revisore, tenendo in debita considerazione sia l'interesse del Partner al consolidamento sia l'esigenza condivisa tra le Parti di mantenere sostanzialmente inalterata, per quanto compatibile con l'esigenza di consolidamento, la *governance* definita dal presente Patto Parasociale.

CAPO III

ACCORDI RELATIVI A TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI DELLA SOCIETÀ

11. Divieto di Trasferimento

- 11.1 Salvo il preventivo consenso scritto di tutti i soci e le ipotesi previste ai Paragrafi 8.1.2 e 8.1.8, fino al compimento del quinto (5°) anno dalla data di costituzione della Società (e quindi fino al [●]) (il “**Periodo di Lock-up**”) le partecipazioni della Parte Pubblica e del Partner non saranno trasferibili a terzi diversi dai soci della Società.
- 11.2 Il divieto di trasferimento di cui al Paragrafo 11.1 sarà trasposto nello statuto della Società e, in quanto divieto di trasferimento limitato nel tempo, non sarà previsto il diritto di recesso a favore del socio che desidera trasferire la propria partecipazione ai sensi dell'art. 2469 comma 2 del Codice Civile.
- 11.3 Il divieto di trasferimento delle partecipazioni di cui al Paragrafo 11.1 non si applica – nella misura in cui sia consentito dalla stazione appaltante della concessione di cui la Società è parte quale concessionaria - nel caso di cessione della partecipazione effettuata da una delle Parti in favore di società il cui capitale sociale sia detenuto interamente – direttamente o indirettamente - dalla stessa Parte trasferente a condizione che (i) la Parte trasferente dia notizia del trasferimento per iscritto alle altre Parti almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data del trasferimento, (ii) prima del trasferimento la società cessionaria accetti per iscritto tutti i termini e le condizioni di cui al presente Patto Parasociale, subentrando in tutti i diritti e in tutti gli obblighi rispettivamente spettanti e facenti carico alla Parte cedente e fermo restando che la Parte cedente resterà solidalmente responsabile con gli aventi causa per l'adempimento degli obblighi assunti ai sensi del presente Patto Parasociale; (iii) tale trasferimento risulti da atto scritto e (iv) il venir meno della qualifica della Parte cessionaria quale controllata al 100% della società cedente sia previsto quale condizione risolutiva di tale trasferimento, con conseguente obbligo della società cessionaria di ritrasferire immediatamente all'originaria Parte cedente l'intera partecipazione oggetto del trasferimento. Con specifico riferimento al Partner, il trasferimento di partecipazioni ai sensi del presente Articolo 11.3 è consentito anche a favore di società controllate da Ascopiave S.p.A.

12. Diritto di Prelazione

Alla scadenza del Periodo di Lock-up e impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti di cui al successivo Articolo 13, se una Parte (la “**Parte Trasferente**”) intende trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione ad un Terzo Acquirente, sarà preventivamente tenuta a offrirla in prelazione all'altra Parte in conformità alla procedura di cui al successivo Articolo 14.

13. Diritto di co-vendita (*Tag Along*) delle Parti

Salvo quanto previsto nell'Articolo 12 e nel Paragrafo 8.1.8, nel caso in cui, successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-up, una Parte intenda vendere, in tutto o in parte, la partecipazione da essa detenuta nella Società ad un Terzo Acquirente, impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti di cui al precedente Articolo 12, l'altra Parte (in tale contesto, la “**Parte Co-Venditrice**”) avrà il diritto di vendere al Terzo Acquirente, a seconda del caso, l'intera partecipazione da essa detenuta ovvero una parte della partecipazione da essa detenuta proporzionale alla quota di partecipazione venduta dalla Parte Trasferente, allo stesso prezzo e agli stessi termini e condizioni applicabili alla vendita della partecipazione della Parte Trasferente al Terzo Acquirente e la Parte Trasferente avrà l'obbligo di fare in modo che il Terzo Acquirente acquisti la partecipazione della Parte Co-Venditrice allo stesso prezzo e agli stessi termini e condizioni offerti dal Terzo Acquirente alla Parte Trasferente per l'acquisto della partecipazione da essa detenuta. Se il Terzo Acquirente non intende acquistare la partecipazione della Parte Co-Venditrice, la Parte Trasferente sarà obbligata ad acquistare la partecipazione della Parte Co-Venditrice agli stessi termini e condizioni applicabili alla vendita della partecipazione della Parte Trasferente al Terzo Acquirente.

14. Procedure per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di co-vendita

- 14.1 Al fine di consentire alle Parti l'esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente Articolo 12, la Parte Trasferente dovrà inviare all'altra Parte, con le modalità di cui al successivo Articolo 25.1, una comunicazione contenente i dati identificativi del Terzo Acquirente e tutte le condizioni dell'offerta di vendita, ivi espressamente inclusi, senza limitazione per la generalità di quanto precede, l'indicazione della quota di capitale rappresentata dalla partecipazione oggetto di Trasferimento, tutti i termini e le condizioni aventi contenuto economico, le eventuali condizioni sospensive cui sia subordinato il Trasferimento, le dichiarazioni e garanzie e gli impegni di manleva ed indennizzo a favore del Terzo Acquirente ed ogni altro impegno della Parte Trasferente o del Terzo Acquirente in relazione al Trasferimento (la “**Comunicazione di Trasferimento**”). La

Comunicazione di Trasferimento si considererà validamente effettuata qualora abbia i contenuti qui richiamati.

- 14.2 Nel termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Trasferimento, a pena di decadenza, l'altra Parte dovrà comunicare alla Parte Trasferente, mediante comunicazione trasmessa con le modalità di cui al successivo Articolo 25.1, la volontà di esercitare il diritto di prelazione o il diritto di co-vendita (la "**Comunicazione di Esercizio**").
- 14.3 Nella Comunicazione di Esercizio che abbia ad oggetto il diritto di prelazione dovrà essere manifestata la volontà incondizionata ed irrevocabile di acquistare la quota di partecipazione oggetto della Comunicazione di Trasferimento, e non solo una parte di essa, agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento. In caso di esercizio del diritto di prelazione, alla compravendita della partecipazione si applicheranno i termini e le condizioni previsti nella Comunicazione di Esercizio. Nella Comunicazione di Esercizio che abbia ad oggetto il diritto di co-vendita dovrà essere manifestata la volontà incondizionata ed irrevocabile di vendere la propria partecipazione, o una parte di essa proporzionale a quella oggetto della Comunicazione di Trasferimento, agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento stessa. In caso di esercizio del diritto di co-vendita, alla compravendita della partecipazione si applicheranno i termini e le condizioni previsti nella Comunicazione di Esercizio.
- 14.4 Se, entro i termini di cui al precedente Articolo 14.2, l'altra Parte non avrà esercitato la prelazione per l'intera partecipazione offerta, la Parte Trasferente sarà libera di alienare al Terzo Acquirente la partecipazione da essa detenuta entro i successivi [120 (centoventi)] giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio della prelazione, alle condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento fatto salvo quanto previsto nel presente Articolo 14 in relazione all'esercizio del diritto di co-vendita.
- 14.5 Nel caso di esercizio del diritto di co-vendita, ciascuna Parte avrà l'obbligo di compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento della vendita della partecipazione detenuta dal titolare del diritto di co-vendita al Terzo Acquirente ai termini ed alle condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento o che dovessero comunque rendersi necessari.
- 14.6 Per il caso in cui non eserciti né il diritto di prelazione né il diritto di co-vendita, la Parte Pubblica s'impegna a stipulare con il terzo acquirente un patto parasociale che contenga le stesse pattuizioni previste dal presente Patto Parasociale.

CAPO IV

ALTRI IMPEGNI DELLE PARTI

15. Primo Business Plan e Budget

- 15.1 Il primo business plan (il “**Business Plan Iniziale**”) sarà definito congiuntamente dalla Parti in quanto funzionale alla partecipazione alle Gare e recherà la descrizione degli obiettivi strategici di medio/lungo periodo della Società, includendo il piano degli investimenti necessario per il perseguimento e raggiungimento di tali obiettivi strategici e potrà essere successivamente modificato nel rispetto delle competenze del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.
- 15.2 Il primo Budget sarà concordato tra le Parti tenendo conto di quanto previsto per il Business Plan Iniziale mentre i successivi saranno approvati secondo le maggioranze previste dalle Materie Riservate al Consiglio di Amministrazione.

16. Statuto

- 16.1 Le Parti si obbligano a far sì che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, il testo dello statuto della Società sia conforme al modello allegato sub Allegato 16.1, in maniera coerente rispetto alle previsioni del presente Patto Parasociale, restando inteso che le Parti eserciteranno i loro diritti di voto e ogni altro loro diritto e/o facoltà derivanti dallo statuto o dal presente Patto Parasociale in modo tale da far sì che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, le relative previsioni siano debitamente e tempestivamente osservate ed adempiute, in coerenza con lo spirito che ha presieduto alla loro adozione.
- 16.2 Nei rapporti tra le Parti le disposizioni del presente Patto Parasociale prevarranno in ogni eventuale situazione di incompatibilità rispetto alla disciplina prevista dallo statuto.

17. Dichiarazioni e garanzie delle Parti e connessi obblighi d'indennizzo

17.1 Dichiarazioni e garanzie delle Parti

Ciascuna Parte dichiara e garantisce, per quanto di propria competenza:

- (a) di essere una società debitamente costituita e validamente esistente in base alle leggi italiane ed ha pieno titolo ed autorità per svolgere le attività attualmente esercitate;

- (b) di non trovarsi in stato di insolvenza (nemmeno potenziale) né in stato di scioglimento o di liquidazione o in una delle situazioni previste dagli articoli 2446 o 2447 o 2482-bis e 2482-ter del codice civile, di non essere soggetto ad altra diversa procedura concorsuale, di aver richiesto di venirvi ammesso, né tali istanze sono state presentate da terzi, né sussistono situazioni che possano comportare la presentazione delle stesse;
- (c) di avere piena capacità, titolo e potere di stipulare questo Patto Parasociale e darvi piena e puntuale esecuzione;
- (d) che gli atti ed adempimenti necessari per consentire di validamente sottoscrivere il presente Patto Parasociale e correttamente adempiere tutte le obbligazioni in esso previste sono stati tempestivamente e validamente compiuti ed il presente Patto Parasociale è stato correttamente e validamente sottoscritto e conseguentemente costituisce una valida obbligazione delle Parti, eventualmente azionabile contro di loro secondo quanto in esso previsto;
- (e) la sottoscrizione e l'esecuzione di questo Patto Parasociale e l'adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso, non richiedono alcuna approvazione o autorizzazione o altro atto da parte di autorità pubbliche, enti pubblici o autorità di governo, locali, nazionali, o sovranazionali, ovvero di privati;
- (f) nell'atto di conferimento o nel contratto di compravendita relativo alla cessione degli impianti di proprietà della Parte Pubblica a favore della Società, la Parte Pubblica, in quanto parte cedente, rilascerà dichiarazioni e garanzie, in linea con la prassi di mercato, circa l'esistenza, la consistenza e l'assenza di vincoli od oneri sugli impianti e sul complesso di beni e rapporti ad essi connessi che saranno oggetto del conferimento o della cessione dalla Parte Pubblica a favore della Società, nonché sulla corretta e prudente gestione di tali impianti ed altri beni in modo tale da conservarne l'integrità e il valore, in continuità rispetto alla gestione precedente e nel rispetto di ogni norma di legge e regolarmente ad esso applicabile, nonché della migliore prassi operativa e delle obbligazioni assunte.

17.2 Obblighi d'indennizzo

Ciascuna Parte s'impegna ad indennizzare le altre Parti per ogni danno, costo, onere e/o spesa (incluse le ragionevoli spese legali) sostenute dalle altre Parti come conseguenza immediata e diretta della non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie di cui al precedente Paragrafo 17.1.

CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI

18. Durata

- 18.1 Il presente Patto Parasociale avrà durata di cinque (5) anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. Alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di cinque (5) anni in assenza di comunicazione di disdetta ad opera di una Parte da inviarsi alle altre, con le modalità di cui al successivo Articolo 25.1, entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza.
- 18.2 In caso di mancato rinnovo alla scadenza, il Patto Parasociale perderà definitivamente efficacia.
- 18.3 Il presente Patto Parasociale perderà altresì efficacia nel momento in cui le Parti – o tutte le Parti tranne una – cessino di essere soci di NewCo.

19. Adesione di terzi al Patto Parasociale

In caso di Trasferimento di partecipazioni a terzi diversi da società interamente controllate delle Parti ai sensi del presente Patto Parasociale (con eccezione dei Trasferimenti aventi ad oggetto le partecipazioni rappresentative dell'intero capitale della Società e salva diversa volontà della Parte non trasferente) dovrà essere prevista come condizione sospensiva del Trasferimento la sottoscrizione del presente Patto Parasociale da parte dell'acquirente. Tale sottoscrizione avrà effetto liberatorio nei confronti della Parte Cedente con efficacia dal momento della sottoscrizione stessa.

20. Modifiche al Patto Parasociale

- 20.1 Qualsiasi modifica del presente Patto Parasociale sarà efficace e vincolante solo ove risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.
- 20.2 Le Parti si impegnano a rinegoziare e revisionare in buona fede il presente Patto Parasociale ove vengano emesse normative, anche regolamentari, che rendano necessarie o anche solo opportune alcune modifiche, al fine di meglio conseguire gli obiettivi perseguiti con il medesimo Patto Parasociale.

21. Divieto di cessione

- 21.1 Il presente Patto Parasociale non potrà essere ceduto in tutto o in parte, a terzi da alcuna delle Parti se non congiuntamente con la cessione dell'integrale partecipazione detenuta dalla Parte cedente nella Società.
- 21.2 Nessuna Parte potrà cedere a terzi qualsiasi suo diritto, interesse od obbligo nascente o derivante dal presente Patto Parasociale e/o dalla sua esecuzione, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

22. Tolleranza e rinunce

- 22.1 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigerne l'esatto adempimento.
- 22.2 Ogni rinuncia ad un diritto e/o facoltà attribuita dal Patto Parasociale e riferita a uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace solo con riguardo a tali eventi o clausole e non potrà ritenersi estesa ad altri eventi o clausole o alla medesima clausola in relazione ad eventi diversi.

23. Invalidità parziale

L'eventuale invalidità di singole clausole del presente Patto Parasociale non ne determinerà la nullità totale, fermo l'impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni che abbiano il medesimo effetto.

24. Promessa del fatto del terzo

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che le espressioni “si impegna a far sì che”, “farà sì che” ed equivalenti adottate in questo Patto Parasociale, così come la previsione di atti e negozi giuridici da compiere da parte di un soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile.

25. Riservatezza

- 25.1 Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Patto Parasociale, dati e informazioni, sia verbali sia scritti (ivi compresi prezzi, dati di carat-

tere finanziario, bozze, disegni, studi di fattibilità, note e qualsiasi altro documento) di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente Patto Parasociale e della sua attuazione. Ciascuna delle Parti s'impegna altresì a mantenere la massima riservatezza sulla sottoscrizione e il contenuto del presente Patto Parasociale.

- 25.2 L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente Patto Parasociale.
- 25.3 Le Parti si impegnano all'osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo anche per conto dei propri rappresentanti, società controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e i rispettivi amministratori, collaboratori e dipendenti.

26. Comunicazioni

- 26.1 Tutte le comunicazioni previste dal Patto Parasociale o effettuate con riferimento ad esso dovranno essere in forma scritta e saranno considerate validamente effettuate in caso di comunicazione inviata per lettera raccomandata A/R o PEC ai seguenti indirizzi:

(a) se a Ned:

NED Reti Distribuzione Gas S.r.l.

Viale A. De Gasperi n.113/115

20017 Rho (MI)

PEC: ned_retidistribuzioneegas@legalmail.it

All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

(b) se a Ald:

AEMME Linea Distribuzione S.r.l

Via C. Cattaneo n.45

20081 Abbiategrasso (MI)

PEC: info@pec.aemmelineadistribuzione.it

All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

(c) se al Partner:

AP Reti Gas S.p.A.

Via Verizzo 1030

31053 Pieve di Soligo (TV)

PEC: apretigas@pec.apretigas.it

All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ovvero presso il diverso indirizzo e/o indirizzo PEC che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo all'Accordo.

27. Legge applicabile e foro competente

- 27.1 Il presente Patto Parasociale è regolato e deve essere interpretato ai sensi del diritto italiano.
- 27.2 Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti derivante dal o comunque connessa con il presente Patto Parasociale sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 6.2.3 - Poteri dell'Amministratore Delegato della Società

Allegato 7.3.2 - Materie di competenza del Consiglio di Amministrazione

Allegato 8.1.1(i) – Materie Stallo Decisionale che non possono essere discusse per sei mesi

Allegato 8.1.1(ii) – Materie Stallo Decisionale da rimettere all'Arbitro

Allegato 16.1 – Statuto della Società

ALLEGATO 6.2.3

POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ

All'Amministratore Delegato della Società son delegati i seguenti poteri:

- (i) la gestione necessaria per dare attuazione al Business Plan e al Budget stipulando tutti i contratti e gli atti necessari a tal fine, nonché il potere di adeguare il Business Plan e il Budget alle modifiche richieste dalle norme di legge o regolamentari applicabili alla Società e/o al suo settore di attività, nonché alle esigenze dettate dall'adempimento degli obblighi derivanti dalle concessioni di distribuzione del gas di cui la Società sarà parte e degli obblighi derivanti dalle richieste delle autorità concedenti (gli **“Adeguamenti Obbligatorî”**). Resta inteso che, nel caso in cui l'assemblea deliberi l'assunzione di nuove attività e/o nuovi servizi e/o l'acquisizione di partecipazioni o di rami d'azienda, o ancora la partecipazione a gare per il servizio di distribuzione di gas naturale, il Business Plan elaborato a supporto delle nuove iniziative e condiviso dalle Parti e il Budget, saranno integrati nel Business Plan e nel Budget della Società, e, per quanto occorrer possa adeguati, dall'amministratore delegato sulla base dei principi sopra indicati ed introducendo nuove spese annue in conto esercizio entro la soglia massima di Euro 250.000 e spese annue in conto capitale entro la soglia massima di Euro 1.500.000 (gli **“Adeguamenti per Nuove Attività”**). L'amministratore delegato relaziona preventivamente il Consiglio di Amministrazione sull'adozione di tali modifiche e sui relativi contenuti; lo relaziona poi periodicamente, eventualmente su richiesta del Presidente oppure di sua iniziativa, sullo stato di attuazione del Budget e del Business Plan;
- (ii) ferma restando la capacità dell'Amministratore Delegato di effettuare Adeguamenti Obbligatorî e Adeguamenti per Nuove Attività, la modifica del Budget e il Business Plan inserendo nuove previsioni di spesa non connesse ai precedenti punti, fino ad un importo massimo di Euro 250.0000 per singola spesa in conto esercizio e fino ad un importo massimo di Euro 1.000.000 per singola spesa in conto capitale, fermo restando che il totale delle nuove spese previste in conto esercizio ed in

conto capitale non potrà superare l'importo massimo di Euro 2.500.000 su base annuale;

- (iii) la modifica del Budget e il Business Plan prevedendo operazioni di finanziamento e rilascio di garanzie, operazioni immobiliari e conferimento di incarichi professionali entro i limiti oltre i quali subentra la competenza del Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata ai sensi dell'Allegato 7.3.2;
- (iv) la stipulazione di contratti e assunzione di obbligazioni, con potere di firma, la loro modifica o scioglimento, fino ai limiti in cui subentra la competenza del Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata ai sensi dell'Allegato 7.3.2;
- (v) la convocazione del Consiglio di Amministrazione; fermo restando che tale potere spetta, in via disgiunta, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- (vi) l'attuazione delle politiche generali della Società in materia di gestione tecnica, commerciale, organizzativa e finanziaria, il potere di gestione del rapporto con le stazioni appaltanti, gli enti pubblici e i soggetti regolatori, il potere di adottare le decisioni relative all'organigramma e al personale impiegato (con assunzioni, licenziamenti e determinazione dei compensi e dei benefits spettanti ai dipendenti), nel rispetto delle *policy* adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- (vii) la definizione i piani operativi per dare attuazione agli obiettivi definiti nel Budget e nel Business Plan;
- (viii) la gestione dei rapporti con le autorità di regolazione di settore, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le autorità indipendenti quali l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ALLEGATO 7.3.2

MATERIE RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- (i) approvazione del business plan e del correlato piano degli investimenti di sviluppo (il “**Business Plan**”), del budget annuale e del relativo piano investimenti annuale (il “**Budget**”);
- (ii) approvazione dell’organigramma e delle linee guida in materia di politiche del personale, fatto salvo quanto previsto dall’Allegato 6.2.3 in materia di poteri dell’Amministratore Delegato;
- (iii) stipulazione di contratti e assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura (ad eccezione dei contratti e obbligazioni indicati successivamente) per importi, per singola operazione, superiori a Euro 1.000.000,00 per ciò che concerne gli investimenti e Euro 250.000,00 per i costi operativi esterni sul presupposto che le attività siano relative ad operazioni non previste nel Budget o nel Business Plan;
- (iv) l’assunzione e cessazione di nuove attività e/o fornitura di nuovi servizi e/o partecipazione a gare per l’affidamento dei servizi di distribuzione di gas naturale, in quanto non previsti nel Business Plan, ma comunque rientranti nell’ambito dello scopo per cui la Società è stata costituita, restando inteso che, al di fuori di tale ambito, la decisione dovrà essere assunta dall’Assemblea con le maggioranze di cui al Paragrafo 7.2.3 del Patto Parasociale;
- (v) acquisto e cessione di aziende o rami di azienda relativi alla distribuzione di gas naturale non previsti nel Business Plan, ma comunque rientranti nell’ambito dello scopo per cui la Società è stata costituita, restando inteso che, al di fuori di tale ambito, la decisione dovrà essere assunta dall’Assemblea con le maggioranze di cui al Paragrafo 7.2.3 del Patto Parasociale;
- (vi) proposte relative all’acquisto o cessione di partecipazioni in società di distribuzione di gas naturale non previsti nel Business Plan ma comunque rientranti nell’ambito dello scopo per cui la Società è stata costituita, restando inteso che, al di fuori di tale ambito, la decisione dovrà essere assunta dall’Assemblea con le maggioranze di cui al Paragrafo 7.2.3 del Patto Parasociale;
- (vii) proposte relative alla sottoscrizione, esecuzione, modifica, rinnovo o risoluzione di ogni accordo tra la Società e le sue Parti Correlate;

- (viii) predisposizione delle linee guida per la cura delle relazioni esterne con i mezzi di informazione;
- (ix) qualsiasi proposta inerente a qualsiasi Materia Assembleare Riservata rivolta a qualsiasi organo societario;
- (x) delega e revoca dei poteri all'Amministratore Delegato e ad altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- (xi) qualsiasi modifica sostanziale delle politiche e dei principi contabili adottati dalla Società nella redazione della documentazione contabile o delle politiche fiscali, salvo quanto richiesto per garantire la conformità ai principi contabili applicabili e alle disposizioni inderogabili di legge;
- (xii) la promozione, la rinuncia o la transazione di qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale ovvero di ogni altra forma di risoluzione alternativa delle controversie riguardo a qualsiasi controversia che coinvolga la Società, oltre il limite dei poteri dell'Amministratore Delegato;
- (xiii) deliberazioni concernenti la responsabilità sociale d'impresa attinenti l'ambiente, il miglioramento, gli standard qualitativi delle condizioni di lavoro e il welfare aziendale;
- (xiv) l'approvazione e la modifica del sistema di *compliance* interno, inclusa l'approvazione e la modifica (a) delle politiche anti-corrruzione e antiriciclaggio; e (b) dei principi operativi e delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, ove nominato.

Le seguenti materie rientreranno tra le Materie Riservate Consiglio di Amministrazione esclusivamente nella misura in cui non siano previste dal Business Plan e dal Budget e, di conseguenza, non rientrino nei poteri dell'Amministratore Delegato di cui all'Allegato 6.2.3:

- (i) assunzione di finanziamenti eccedenti Euro 2.5000.000 (valore in conto capitale) e stipulazione di finanziamenti derivanti dalla sostituzione di preesistenti contratti e nei limiti degli affidamenti già concessi ed eccedenti il medesimo importo; concessione di qualsiasi garanzia a favore di terzi eccedente Euro 250.000, nonché assunzione di finanziamenti e stipulazione di finanziamenti derivanti dalla sostituzione di preesistenti contratti e nei limiti degli affidamenti già concessi ed eccedenti il medesimo importo;

- (ii) affidamento di incarichi professionali e/o consulenze per impegni singoli eccedenti Euro 100.000;
- (iii) acquisti, alienazioni e permuta immobiliari, o qualunque altro negozio che abbia l'effetto di trasferire la proprietà di immobili o creare diritti relativi a immobili eccedenti Euro 1.000.000, purché rientranti nello scopo per cui la Società è stata costituita;
- (iv) costituzione di consorzi o analoghi enti e strutture associative;
- (v) integrazioni e/o modifiche degli atti concessori o convenzionali in forza dei quali la società opera la propria attività, ove tali integrazioni e modifiche non discendano da sopraggiunti obblighi normativi o regolamentari e determinino costi e oneri aggiuntivi per importi superiori a Euro 1.000.000.

ALLEGATO 8.1.1(i)

MATERIE STALLO DECISIONALE CHE NON POSSONO ESSERE DISCUSSE PER SEI MESI

Materie di competenza dell'Assemblea dei soci

1. Acquisti di aziende o rami d'azienda relativi alla distribuzione del gas naturale estranei allo scopo per cui la Società è stata costituita.
2. Aumenti e riduzioni del capitale sociale
3. Emissioni titoli di debito
4. Fusioni e scissioni
5. Messa in liquidazione e revoca stato liquidazione
6. Assunzione di nuove attività
7. Stipulazione, modifica e cessazione di rapporti con Parti Correlate

Materie di competenza del Consiglio di Amministrazione

Acquisto o cessione delle partecipazioni in società di distribuzione di gas naturale che non siano estranee allo scopo per cui la Società è stata costituita.

[Tutte le materie soggette al veto del Partner non comprese in questo allegato e nell'allegato 8.1.1(ii), in caso di stallo, non saranno approvate ma potranno essere sottoposte nuovamente alla decisione degli organi sociali senza restrizioni temporali particolari]

ALLEGATO 8.1.1(ii)

MATERIE STALLO DECISIONALE DA RIMETTERE ALL'ARBITRO

1. Materie Assembleari Riservate e Materie Riservate al Consiglio di Amministrazione che possano condurre al rischio di liquidazione della NewCo o alla violazione del relativo contratto di concessione
2. attribuzione, determinazione e modifica del compenso degli amministratori;
3. distribuzione di dividendi in deviazione dalla politica dei dividendi concordata tra le Parti.

[da definire anche alla luce del possibile contenuto del contratto di concessione]

ALLEGATO 16.1
STATUTO DELLA SOCIETÀ